



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

21/11/2013 U-rsp/6230/2013



Circ. n° 294/XVIII Sess.

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri
LORO SEDI

OGGETTO: UNI (Ente Nazionale italiano di Unificazione): prospettive di collaborazione e ipotesi di definizione di un patto parasociale tra Consiglio nazionale e Ordini provinciali.

Cari Presidenti,

nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra una rappresentanza del CNI, composta dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere ing. Angelo Valsecchi, e il Presidente dell'UNI - Ente Nazionale italiano di Unificazione - accompagnato dal Direttore delle relazioni esterne.

Oggetto dell'incontro sono state le problematiche connesse al processo di elaborazione e aggiornamento della normativa tecnica, all'accessibilità delle norme elaborate dall'UNI da parte dei singoli professionisti, al possibile rafforzamento della rappresentanza degli Ordini degli ingegneri e, più in generale, delle professioni tecniche all'interno degli organi direttivi dell'Ente.

In merito al primo aspetto si è convenuto che il processo di elaborazione e aggiornamento della normativa tecnica (in particolare nel settore delle costruzioni, ma non solo) è attualmente viziato da farraginosità, lentezze, inadeguatezze che penalizzano professionisti e imprese. Nel contempo l'UNI, con un proprio metodo di lavoro che coinvolge centinaia di gruppi di lavoro e migliaia di professionisti, svolge attività di normazione in numerosi settori e comparti; tale attività di normazione solo occasionalmente viene riconosciuta dal legislatore, acquisendo carattere di cogenza. Si è, quindi, condivisa la disponibilità ad elaborare e confrontare proposte di innovazione del quadro normativo vigente che accrescano il ruolo di UNI per la elaborazione e determinazione delle norme aventi carattere di cogenza, sostituendo o integrando l'apporto di soggetti istituzionali attualmente coinvolti in tale processo (uno tra tutti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici).

In secondo luogo sono state palesate le criticità (in termini di limitazioni e costi eccessivi) che caratterizzano l'accesso alle norme UNI da parte dei professionisti, anche nel caso di sottoscrizione di specifiche convenzioni con gli

Ordini territoriali. Il Presidente Torretta ha preso atto di tali criticità, rendendosi disponibile, anche grazie alla recente implementazione di nuove modalità di fruizione on line della banca dati, a studiare offerte specifiche per le professioni tecniche.

Infine, è stata evidenziata la numerosa presenza, tra i soci dell'UNI, di Ordini provinciali degli ingegneri e, più in generale, delle professioni tecniche; soggetti che però in questo momento non godono di rappresentanza all'interno degli organi direttivi dell'Ente di normazione. Anche in vista del rinnovo delle cariche sociali, previsto per i primi mesi del 2014, è stata condivisa la disponibilità a verificare le modalità più opportune per garantire anche agli Ingegneri una adeguata rappresentanza all'interno degli organi direttivi dell'Ente.

Per quanto concerne tale aspetto, va rilevato che gli Ordini degli ingegneri vantano una presenza molto consistente all'interno della compagine societaria dell'UNI. Secondo una rilevazione curata dal Centro studi, risultano 2 quote sottoscritte dal CNI e 66 quote suddivise tra gli Ordini provinciali. Questa prima ricerca potrebbe nascondere altre quote riconducibili alla rappresentanza degli ingegneri, quali Fondazioni od altre organizzazioni del sistema associativo ingegneristico. Si tratta complessivamente di almeno 68 quote, che fanno degli Ingegneri probabilmente la terza forza in UNI, dopo Confindustria e INAIL.

Altre (numerosi) partecipazioni sono quelle in possesso delle altre professioni tecniche. Tra quelle rilevate: Consiglio nazionale dei Periti Industriali (10 quote + 21 quote provinciali), Consiglio nazionale dei Geologi (2 quote), Consiglio nazionale dei Chimici (1 quota + 1 quota regionale), Consiglio nazionale dei Geometri (1 quota + 1 quota provinciale), Consiglio dell'Ordine nazionale dei Tecnologi Alimentari (1 quota), Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (1 quota).


Al fine di far "pesare" adeguatamente la presenza degli Ingegneri all'interno degli organi direttivi dell'UNI (e ottenere più facilmente, ad esempio, condizioni vantaggiose per la fruizione delle norme da parte degli iscritti), potrebbe essere valutata tra gli Ordini e il Consiglio Nazionale, la sottoscrizione di un patto parasociale del quale (a scopo di prima riflessione) si allega una bozza.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



Allegati: c.s.

Bozza Contratto sindacato di voti soci UNI

Roma, ottobre 2013

Contratto di sindacato di voto

Il presente contratto (di seguito “Patto”) è stipulato in data xx/xx/xxxx

tra i seguenti soggetti:

Consiglio nazionale degli ingegneri, con sede in xxx Via..... civico..., con codice fiscale....., in persona le legale rappresentante Ing. XXX

Ordine degli ingegneri di xxx, con sede in xxx Via..... civico..., con codice fiscale....., in persona le legale rappresentante Ing. XXX

Ordine degli ingegneri di xxx, con sede in xxx Via..... civico..., con codice fiscale....., in persona le legale rappresentante Ing. XXX

Ordine degli ingegneri di xxx, con sede in xxx Via..... civico..., con codice fiscale....., in persona le legale rappresentante Ing. XXX

Ordine degli ingegneri di xxx, con sede in xxx Via..... civico..., con codice fiscale....., in persona le legale rappresentante Ing. XXX

Tutti i soggetti elencati saranno di seguito denominati “Parti”

Premesso che:

- le Parti partecipano in qualità di soci effettivi alla Associazione denominata “Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI” (di seguito “UNI”);
- ciascuna Parte condivide le finalità e lo statuto dell’UNI;
- è volontà delle Parti di contribuire allo sviluppo delle attività realizzate dall’UNI, assicurando una unità e stabilità di indirizzo;
- le Parti intendono con il presente Patto determinare modalità di consultazione e assunzione congiunta di talune deliberazioni dell’assemblea dei soci dell’UNI.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le premesse e gli allegati rappresentano parte integrante del presente Patto.

2. **Oggetto:**

2.1. Con il presente Patto, le Parti costituiscono un Sindacato di voto per le delibere da assumersi all'interno delle Assemblee dell'UNI di cui all'allegato I del presente Patto.

3. **Durata:**

Il presente Patto entrerà in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso e durerà sino al xx/xx/xxxx salvo cause di scioglimento anticipato di cui al seguente articolo 11 del presente Patto.

4. **Organi del Sindacato di voto**

Gli organi del Sindacato di voto sono: "l'Assemblea di Sindacato" (di seguito denominata "Assemblea"), "il Comitato di Sindacato" (di seguito denominato "Comitato") ed "il Segretario del Sindacato di voto" (di seguito denominato "Segretario").

4.A.1. All'Assemblea possono partecipare tutte le Parti, in persona del legale rappresentante o di un delegato dallo stesso, che siano in regola con la sottoscrizione delle quote associative dell'UNI.

4.A.2. L'Assemblea elegge i membri del Comitato ed il Segretario, revoca i mandati al Segretario e ai membri del Comitato, delibera sulle modifiche da apportare al presente Patto e sullo scioglimento anticipato dello stesso.

4.A.3. L'Assemblea è convocata dal Segretario in carica ogni 3 anni, almeno due mesi prima della scadenza del mandato, attraverso comunicazione scritta da inviarsi attraverso posta elettronica certificata ai legali rappresentanti delle Parti, almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza.

4.A.4. Ciascuna Parte ha diritto ad un voto nell'Assemblea, qualunque sia il numero di quote associative sottoscritte in qualità di socio dell'UNI. Non è previsto il voto per delega.

4.A.5. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti presenti ed esprimibili in Assemblea, qualunque sia il numero delle Parti presenti alla stessa.

4.B.1. Il Comitato è composto da tre membri eletti tra i rappresentanti legali delle Parti e dura in carica 3 anni.

4.B.2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- delibera a maggioranza sull'ingresso di un nuovo soggetto al presente Patto;
- delibera a maggioranza sull'esclusione di una o più Parti dal presente Patto;
- propone le linee di indirizzo per le decisioni da assumere in seno all'Assemblea dell'UNI;
- coadiuva il Segretario nella gestione delle deleghe di voto da esercitarsi nell'Assemblea dell'UNI.

4.B.3. Al momento di sottoscrizione del presente Patto sono eletti membri del Comitato i sig.ri che resteranno in carica sino alla data del xx/xx/xxxx

4.C.1. Il Segretario è eletto tra i rappresentanti legali delle Parti e dura in carica 3 anni.

4.C.2. Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

- Convoca l'Assemblea del Patto almeno due mesi prima della scadenza del mandato, o su richiesta scritta di almeno 1/10 delle Parti del Patto;
- Verifica i voti esercitabili all'interno dell'Assemblea;
- Comunica alle Parti le delibere assunte dall'Assemblea;
- Propone l'esclusione delle Parti inadempienti;
- Comunica alle Parti le delibere assunte dal Comitato in ordine all'ingresso di nuovi soggetti all'interno del Patto o all'esclusione di una o più Parti dallo stesso;
- Comunica alle Parti il recesso di una o più Parti dal presente Patto;
- Informa le Parti sulle linee di indirizzo proposte dal Comitato e raccoglie le approvazioni delle Parti sulle stesse;
- Comunica a tutte le Parti le decisioni approvate;
- Coordina l'attività di delega di voto da esercitarsi nell'Assemblea dei soci dell'UNI.

4.B.3. Al momento di sottoscrizione del presente Patto è eletto Segretario il sig., che resterà in carica sino alla data del xx/xx/xxxx

5. Decisioni del Sindacato di voto

Le decisioni del sindacato verranno prese, previa consultazione anche separata e non collegiale tra le Parti, senza alcuna formalità di convocazione e riunione assembleare, purché la decisione stessa sia approvata dalla maggioranza delle Parti aderenti al Patto. A pena di invalidità o comunque inefficacia, la decisione del sindacato dovrà essere formalizzata per iscritto e comunicata a tutte le Parti.

6. Diritti ed obblighi delle Parti

Le Parti hanno il diritto di voto nell'Assemblea così come disciplinato nell'articolo 4.A.4. del presente Patto ed esercitano il diritto di voto sulle proposte di sindacato di voto formulate dal Comitato così come disciplinato dal precedente articolo 5.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Patto, si assumono le seguenti obbligazioni:

- comunicare annualmente al Segretario le quote sottoscritte all'interno dell'UNI;
- rispettare le decisioni assunte dal sindacato di voto, e a dare corso a tali decisioni attraverso l'esercizio del diritto di voto in seno all'Assemblea dei soci dell'UNI;
- comunicare al Segretario, entro il decimo giorno prima della data di adunanza dell'assemblea dei soci dell'UNI, la possibilità di poter prendere parte all'assemblea stessa;
- delegare, nel caso non fosse possibile la partecipazione all'Assemblea dei soci dell'UNI, l'esercizio del proprio diritto di voto alla Parte che sarà designata dal Segretario.

7. Ingresso di nuove Parti nel Patto

Le Parti convengono che il Patto è aperto all'ingresso di nuovi soggetti. L'ingresso di nuovi soggetti è subordinato all'accettazione degli stessi da parte del Comitato, così come disciplinato dall'articolo 4.B.2. del presente Patto.

La domanda di ingresso deve essere formulata per iscritto dal richiedente al Comitato, ed inviata attraverso posta elettronica certificata. Il Comitato, recepisce la domanda, delibera entro 10 giorni in merito all'ingresso del richiedente. La delibera assunta dal Comitato è insindacabile e della stessa è data comunicazione al

richiedente attraverso posta elettronica certificata e a tutte le Parti attraverso qualunque forma di comunicazione scritta (lettera, e-mail, fax).

I diritti e gli obblighi nascenti dal presente Patto entreranno in vigore per le nuove Parti nel giorno di avvenuto ricevimento della comunicazione di accettazione di cui al precedente comma.

8. Esclusione di una o più Parti dal Patto Parasociale

Il mancato rispetto delle obbligazioni di cui all'articolo 6 del presente Patto, comporta l'esclusione della Parte inadempiente dal Patto stesso, salvo quanto disciplinato nel seguente articolo 10. La richiesta di esclusione di una o più Parti viene presentata dal Segretario al Comitato ed è motivata per iscritto.

Il Comitato, recepita la domanda, delibera entro 10 giorni in merito all'esclusione della Parte inadempiente. Il Segretario comunica la delibera di esclusione assunta dal Comitato a tutte le Parti attraverso qualunque forma di comunicazione scritta (lettera, e-mail, fax). Alla Parte esclusa è data comunicazione attraverso posta elettronica certificata.

I diritti nascenti dal presente Patto non sono più esercitabile dalla Parte esclusa, a partire dal giorno di avvenuto ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

L'esclusione di una o più Parte non comporta lo scioglimento del presente Patto.

9. Recesso di una o più Parti dal Patto Parasociale

Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Patto in qualunque momento, inviando comunicazione scritta attraverso posta elettronica certificata al Segretario.

Il Segretario, ricevuta la volontà di recedere, comunica la stessa alle altre Parti attraverso qualunque forma di comunicazione scritta (lettera, e-mail, fax).

I diritti nascenti dal presente Patto non sono più esercitabile dalla Parte recedente, a partire dal giorno di avvenuto ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.

Il recesso di una o più Parte non comporta lo scioglimento del presente Patto.

10. Disapplicazione del sindacato di voto

Qualunque decisione del sindacato di voto effettuata in contrasto con le norme statutarie dell'UNI è inefficace tra le Parti, e conseguentemente, il mancato rispetto della stessa da parte di una o più Parti non è considerabile quale inadempienza delle obbligazioni del presente Patto.

Nel caso in cui in seno all'Assemblea dei soci dell'UNI, i voti esercitabili dalle Parti siano superiori ai 3/10 dei voti complessivi esercitabili nell'Assemblea stessa da tutti i soci presenti, le decisioni del sindacato di voto sono da considerarsi nulle e ciascuna Parte potrà esercitare liberamente il diritto di voto. Conseguentemente, il mancato rispetto della stessa da parte di una o più Parti non è considerabile quale inadempienza delle obbligazioni del presente Patto.

11. Scioglimento anticipato del Patto

Il presente Patto potrà essere sciolto anticipatamente attraverso delibera assembleare da assumersi a maggioranza semplice.

12. Norme di rimando

Per tutto quanto fino a qui non disciplinato si rimanda alla normativa applicabile sui contratti.